

STATUTO

"Associazione Croce San Gerardo"

Art 1)

L'Associazione è denominata "CROCE SAN GERARDO" ha per insegna l'immagine di San Gerardo in campo colorato.

Art 2)

L'Associazione ha sede in Contrada Macchie 97/A.

Art 3)

Scopi dell'Associazione sono:

1) Prestare soccorso ai feriti ed ai malati curandone il ricovero in Ospedale

E Cliniche;

2) Prestare il proprio aiuto alle popolazioni in occasioni di grave calamità e

Situazioni di emergenza;

3) Gestione degli interventi socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario

nei settori: Famiglia-Infanzia-Età evolutiva, adulti, anziani ed handicap.

Per la realizzazione di tali scopi è prevista la costituzione di un centro

di soccorso, dotato di ambulanze e materiale sanitario (di proprietà

dell'Associazione o a nolo) di un maneggio per il ricovero dei cavalli

(di proprietà dell'Associazione o in affitto); nonché la opportuna istruzione

del personale, garantendo l'integrazione tra le diverse funzioni e

l'ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art 4)

Sono membri dell'Associazione quelli che hanno costituito l'Associazione

Stessa e le persone che sono accolte, previa domanda e versamento della quota sociale annua stabilita dai soci e dai membri volontari;

Art 5)

Si decade da membro dell'Associazione per decesso, volontarie dimissioni ed espulsioni;

Art 6)

Ogni socio deve versare all'Associazione una quota annua nella misura che sarà stabilita di volta in volta;

Art 7)

Le entrate dell'Associazione constano:

- 1) Delle quote sociali annue versate dai soci;
- 2) Di ogni altro introito, che venga comunque ad accrescere il Patrimonio Sociale.

Art 8)

Il capitale dell'Associazione è formato;

- 1) Dalle quote sociali annue;
- 2) Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 3) Da eventuali riserve ed eccedenze del bilancio;
- 4) Dalle donazioni e contributi lasciati da parte di Enti Pubblici, Enti privati e da privati cittadini.

Art 9

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno e chiude al 31 Dicembre.

Art 10)

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo baderà a redigere il Bilancio delle entrate e delle uscite; eventuali eccedenze saranno destinate a scopi d'assistenza o all'acquisto di ambulanze e materiale sanitario.

L'Associazione non si propone scopi di lucro.

Art 11)

I soci partecipano in modo attivo alle decisioni dell'Assemblea. Essi saranno convocati una volta all'anno, in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, per determinare la quota sociale e per il rinnovo delle cariche sociali. In prima convocazione l'assemblea sarà validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione con un numero qualsiasi di soci. La convocazione dell'assemblea sarà fatta con lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 10 giorni prima e l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere, nonché la data, il luogo e l'ora dell'udienza.

Eventuale seconda convocazione potrà essere tenuta lo stesso giorno a distanza di almeno due ore.

Art 12

I soci potranno essere convocati in assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo. Le assemblee straordinarie, convocate come quelle ordinarie, saranno legalmente e validamente costituite in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci.

Art 13

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, legalmente costituite e valide deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti. Per la nomina delle cariche sociali basterà la maggioranza relativa.

Art 14

Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nominerà tra i presenti un socio a fungere da segretario.

Art 15

Ogni socio ha diritto a un voto; ogni socio può farsi rappresentare da altro socio a mezzo delega scritta. Le deliberazioni che saranno adottate dall'Assemblea avverranno a scrutinio segreto oppure per alzata di mano. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Art 16

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da quattro membri scelti fra i soci; essi sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio nominano tra loro un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Amministratore. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di uno dei soci membri e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 18

Sia le assemblee sia le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno nella sede sociale ed anche in altro luogo.

Art 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione.

Art 20

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio può decidere ed esercitare tutte le funzioni del Consiglio stesso, con riserva di successiva approvazione nella prima riunione del CONSIGLIO.

Art 21

Il Presidente del CONSIGLIO DIRETTIVO rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi in giudizio ed è munita dalla firma sociale.

Art 22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci qualora l'Associazione stessa non avesse i mezzi finanziari necessari al raggiungimento degli scopi sociali. In caso di Scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di Volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti a soggetti aventi finalità analoghe.

Art 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente STATUTO, valgono

Le disposizioni di legge in materia. Si chiedono le agevolazioni di cui

all' art.8 comma 1 Legge 11/08/1991 n.266.

Campobasso li 07/08/2013

Firme

Massimo Zuccheri
Luigi Bellusci
Galea Vassallo
Raffaello Tassi
Bollito Emiliano
Roberto Caccia
Vigilio Antonello